

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2021 nel mese di Giugno il giorno 3, alle ore 15, in Pistoia, presso la sede dell'Associazione in San Pantaleo n.2, si è riunita l'assemblea dei soci della Associazione T.E.I.S.D. Terza Età Invalidi Servizi Domicilio in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni normative inerenti il Terzo Settore e perfezionamento delle formalità conseguenti;
2. Rinnovo organi dell'associazione;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente statuto sociale e per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la signora FROSINI GRAZIELLA nella sua qualità di presidente del Consiglio dell'Associazione, la quale

dichiara, constata, attesta e fa rilevare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e trasmesso agli associati ed agli aventi diritto a norma del vigente statuto sociale, in prima convocazione per il giorno 31 (trentuno) Maggio 2021 (duemilaventuno) alle ore 15:00 ed in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima, come il presidente dichiara ed attesta sotto la propria esclusiva responsabilità - per il giorno 3 (tre) Giugno 2021 (duemilaventuno) alle ore 15:00;

- la presenza, in proprio o per deleghe conservate agli atti dell'associazione, di numero 9 associati su numero 9 (nove) associati, tutti regolarmente iscritti nel libro degli associati e aventi diritto di voto, quali risultanti da elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è presente il consiglio di amministrazione nelle persone dei signori: sé medesima FROSINI GRAZIELLA - in qualità di Presidente;

- che nessuno degli associati intervenuti ha manifestato di trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

- che non vi sono organi di controllo nominati;

- che ella stessa ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli



L'Assistente
Alessandro Bonelli

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato al n. 1357 serie 3
n. 27 lug 2021 esatti € 0,00

Copia conservata
All'originale

argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione;

Tutto ciò dichiarato e constatato, il Presidente sotto la propria responsabilità

dichiara

validamente e legittimamente costituita la presente assemblea, in seconda convocazione, ai sensi di legge e di statuto, ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ed apre la discussione.

L'Assemblea unanimemente nomina segretario della presente assemblea il sig. Pierattini Brunetto.

Il Presidente ricorda agli intervenuti come l'Associazione sia stata costituita con scrittura privata registrata il 29/11/1985 al N.3635 e che da allora ha sempre svolto le sue funzioni di ente del volontariato (iscrivendosi anche nell'apposito registro regionale) avvalendosi anche del supporto finanziario della Fondazione Santi ed Irene Bertini.

Nell'ultimo anno l'improvvisa scomparsa del Dr. Caselli Piergiorgio, consulente dell'Associazione, ha rallentato il processo di adeguamento dello statuto alle mutate normative portando così l'associazione a rinviare progressivamente un adeguamento oramai non più rinviabile.

Venendo alla trattazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare lo statuto sociale (adottando un testo integralmente nuovo ed in sostituzione del precedente) per adeguarlo alle normative vigenti e più precisamente procedere all'adeguamento in ossequio al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore"), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del medesimo decreto, nonché l'opportunità di prevedere ulteriori modifiche accessorie, connesse e finalizzate ad implementare l'operatività dell'Associazione stessa, in coerenza con i principi del Codice del Terzo Settore, adottando contestualmente l'acronimo OdV nella denominazione associativa ovvero di modificare la denominazione da " T.E.I.S.D. Terza Età Invalidi Servizi Domicilio " a " T.E.I.S.D. Terza Età Invalidi Servizi Domicilio - ODV ".

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente informa l'assemblea che tutti i componenti il consiglio di amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche ricoperte, con la conseguente necessità di procedere a nuove nomine.

Esaurita la fase di trattazione, il Presidente dichiara di passare alla fase di discussione ed indi a quella deliberativa.

Dopo esauriente discussione, il Presidente sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara ed attesta che l'assemblea dell'associazione " T.E.I.S.D. Terza Età Invalidi

Servizi Domicilio ", in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti gli intervenuti e precisamente con il voto favorevole di numero 9 (nove) associati (intervenuti in proprio o per delega) su numero 9 (sette) associati, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente che dichiara, verifica, accerta ed attesta,

delibera:

a) di modificare la denominazione da " **T.E.I.S.D. Terza Età Invalidi Servizi Domicilio** " a " **T.E.I.S.D. Terza Età Invalidi Servizi Domicilio - ODV** ";

b) di approvare integralmente, espressamente e nella sua interezza, il testo del nuovo statuto sociale che reggerà la vita dell'associazione in sostituzione del precedente, testo di statuto peraltro aggiornato anche in ossequio al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 al c.d. "Codice del Terzo settore", corrispondente esattamente al testo sopra esposto ed illustrato dal Presidente;

Pertanto si allega al presente atto sotto la lettera "B", onde formarne ad ogni effetto parte integrante e sostanziale, lo statuto nella sua versione aggiornata, in conseguenza di tutto quanto sopra deliberato;

c) di confermare ed indicare, in quello sopra approvato ed allegato sotto la lettera "B", il testo integrale aggiornato e rinumerato dello statuto sociale, necessario e valevole ad ogni fine di legge, ivi compresa la sua pubblicità;

d) di accettare le dimissioni dell'organo amministrativo, ringraziandolo per l'operato sin qui svolto;

e) di stabilire che l'associazione d'ora innanzi sia amministrata da un consiglio di amministrazione in persona dei qui nominati signori:

- **FROSINI GRAZIELLA**, nata a Pistoia (PT) il giorno 12/04/1943, residente a Pistoia (PT) alla via San Pantaleo n.1, codice fiscale FRSGZL43D52G713M, cittadina italiana - Consigliere e Presidente;
- **LOTTI MARIA GIULIA**, nata a Pistoia (PT) il giorno 10/07/1941, residente a Pistoia (PT) alla via di Bargi n.77, codice fiscale LTTMGL41L50G713W, cittadina italiana – Consigliere e Segretaria;
- **PORCIANI PAOLA**, nata a Pistoia (PT) il giorno 13/11/1942, residente a Pistoia (PT) alla via Rondinino n.1, codice fiscale PRCPMR42S53G713L, cittadina italiana – Consigliere e Tesoriere;
- **GALISTU MARISA**, nata a Lamusei (NU) il giorno 23/05/1947, residente a Pistoia (PT) alla via di Bargi n.14, codice fiscale GLSMRS47E63E441B, cittadina italiana – Consigliere;
- **MAGNINI CARLA**, nata a Pistoia (PT) il giorno 15/12/1942, residente a

Pistoia (PT) alla via di Bargi n.23, codice fiscale MGNCR42T55G713J,
cittadina italiana – Consigliere;
che resteranno in carica tre anni,

i quali tutti, presenti all'odierna assemblea, seduta stante (come dichiara, accerta e dà atto il presidente dell'assemblea sotto la propria responsabilità) accettano la carica loro rispettivamente conferita, dichiarando di non sussistere a loro carico alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; al riguardo i medesimi (sempre come dichiara e dà atto il presidente dell'assemblea sotto la propria responsabilità) altresì prendendo atto che il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'assemblea infine investe il presidente del consiglio di amministrazione (nonché disgiuntamente anche il consiglio di amministrazione stesso) di tutti i necessari e/o opportuni poteri e facoltà per l'eventuale inoltro del presente atto ai competenti organi, per l'approvazione e l'iscrizione nei previsti registri e/o elenchi, ai sensi delle normative vigenti.

Il Presidente dichiara, conferma ed attesta che l'assemblea dell'associazione, per alzata di mano, sulla base della votazione di cui sopra, ha deliberato di approvare il testo di tutte le delibere innanzi proposte nonché il testo aggiornato dello statuto che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

BENI MOBILI

Il Presidente dichiara che nel patrimonio dell'associazione non sono ricompresi beni mobili registrati.

IMMOBILI

Il Presidente dichiara che nel patrimonio dell'associazione non sono ricompresi beni immobili.

Ai fini della normativa in materia di c.d. Terzo Settore, per quanto occorrer possa il Presidente:

- dà atto della sussistenza e ricorrenza, con riguardo all'associazione oggetto del presente atto, di tutti i requisiti e condizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117
- Codice del Terzo Settore -;
- dà atto che l'associazione in questione adempie e rispetta i vari obblighi di legge, riguardanti - tra l'altro - la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro ed i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari e la destinazione degli eventuali utili;
- dà atto che, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D. Lgs. 117/2017, i competenti Enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in loro possesso relativamente all'ente in oggetto.

- ricorda che l'associazione fruisce dell'**esenzione da imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché anche (se e per quanto occorrer possa) ai sensi dell'art 27bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 17 D.Lgs. n. 460/1997, nonché altresì ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e dell'**esenzione da imposta di registro**, ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) nonché anche ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Non essendovi altro da deliberare e non prendendo alcuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione essendo le ore 16:30.

Il Presidente

Frosini Graziella



Il Segretario

Pierattini Brunetto



ALLEGATI:

A) Presenze assemblea dei soci

B) Statuto

ALLEGATO A

Cognome e nome	ASSEMBLEA DEL 03/06/2021
Barbarani Rossana	Barbarani Rossana
Porciani Paola	Porciani Paola
Galistu Marisa	Galistu Marisa
Magnini Carla	Magnini Carla
Grazioso Rosa	Grazioso Rosa
Frosini Graziella	Graziella Frosini
Giannotta Giovanna	Giannotta Giovanna
Lotti Maria Giulia	Lotti Maria Giulia
Bartoletti Ginevra	DELEGA A FROSINI GRAZIELLA
IGNODI MARIA CONCETTA	Maria Ignodi

ALLEGATO

Salvo Salvo

STATUTO
ASSOCIAZIONE T.E.I.S.D.
TERZA ETA' INVALIDI SERVIZIO DOMICILIO ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione " **T.E.I.S.D.Terza Età Invalidi Servizio Domicilio ODV** ", di seguito chiamata Associazione, è una associazione di volontariato a composizione associativa, senza fini di lucro e con durata illimitata.

Essa è disciplinata dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ogni altra norma in materia di Terzo Settore.

L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo "ODV" (Organizzazione di Volontariato), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Pistoia nella casa parrocchiale di S. Pantaleo n.2

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Infatti l'associazione si pone, in coerenza con l'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in via generale lo scopo di porre in essere il servizio a domicilio, lo studio della migliore intesa psicologica con l'anziano, lo scambio di esperienze, la formazione umana e cristiana dei volontari, l'aggiornamento e sensibilizzazione al problema psicologico dell'anziano, servizi vari a domicilio per gli anziani (ad esempio: aiuto per alzarsi, lavarsi, vestirsi, elementari cure dei movimenti e delle articolazioni), aiuti economici in casi particolari, impegno contro la solitudine disbrigo di pratiche varie, contatti con i medici e con i servizi sociali, recupero ed ospitalità a dimessi dagli ospedali senza propria dimora.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere, tra gli altri, ha il compito di:

1. tenere la contabilità dell'associazione, il libro giornale e qualunque altro documento contabile necessario alla vita dell'Associazione predisponendo anche lo schema di bilancio preventivo e consuntivo che dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il quale lo completerà, lo approverà e lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva;
2. tenere la cassa, riscuotere i contributi sociali e tutte le altre somme che entrano nelle casse dell'Associazione;
3. effettuare tutti i pagamenti ordinari per la vita dell'associazione, e tutti quelli straordinari autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
4. amministrare il denaro dell'Associazione secondo criteri prudenziali e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto negli articoli del presente Statuto.

Art.11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (fatte salve eventuali proroghe disciplinate da disposizioni normative) cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano essere superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano essere superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (ove previsto l'organo di controllo).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'organo amministrativo.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.